



FRIULI D'OGGI

Periodic di politiche, economie e culture

SFUEJ UFICIAL DAL MOVIMENT FRIUL

Avremo un testo unico per l'impegno regionale?

Prima della ristrutturazione degli uffici regionali, con conseguente riflesso sullo stato giuridico ed economico del personale regionale, l'ultima legge che lo riguardava, era la n.33 del 26 ottobre 1987 n.33.

Questa ha provocato da parte dei consiglieri del M.F. ha proposta di legge di un unico articolo con cui si impegnava il Governo regionale ad emanare un testo unico concernente il personale regionale: nello stesso dovevano essere raccolte e coordinate tutte le norme pubblicate con le leggi precedenti, di cui un breve e forse incompleto elenco è contenuto nella relazione alla proposta di legge

n.447 presentata il 18 novembre 1987, che pubblichiamo.

Tale testo unico sarebbe uno strumento utilissimo per il personale regionale in primis, e per tutti gli altri dipendenti pubblici, che volessero confrontare le norme che regolano la vita regionale con quelle che disciplinano, ad esempio, l'attività degli enti locali.

La proposta ha una sua logica inconfutabile; a nostro avviso avrebbe dovuto trovare il consenso unanime del Consiglio regionale, mentre, presentata dall'opposizione è stata messa nel cassetto del Consiglio. Confidiamo ciononostante che prima o poi possa vedere la luce.

Atti consiliari Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

V LEGISLATURA - DOCUMENTI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

PROPOSTA DI LEGGE N. 447

d'iniziativa del consigliere DE AGOSTINI

"Testo unico concernente lo stato giuridico ed economico del personale della regione Friuli-Venezia Giulia"

Presentata il 18 novembre 1987

Signor Presidente, signori Consiglieri,

con l'entrata in vigore della l.r. 26 ottobre 1987 n.33, è stato rivisto una volta ancora, anche se in piccola parte, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente della regione.

Poiché abbiamo di recente assistito alla promulgazione di una serie di leggi in materia, tutte tendenti a modificare la disciplina generale prevista dalla l.r. 31.8.1981 n.53 (basti citare le leggi 9.12.1982 n.81, 14.6.1983 n.54, 19.10.1984 n.49, 24.6.1985 n.26 e 22.5.1986 n.22), mentre permangono in vigore anche le leggi precedenti alla l.r. 31.8.1981 n.53, come la l.r. 5.8.1975 n.48, richiamata dall'art.216 della l.r. 53/1981 e le altre dieci leggi richiamate dall'art.217, nonché "ogni altra norma compatibile con quella legge", si rende indispensabile per tutti gli operatori della materia, la emanazione di un testo unico concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

Visto il carattere compilatorio del testo e l'assenza di innovazioni nello stesso, essendo le leggi riportate nella loro integrità, sia pure con le necessarie cancellature, sostituzioni ed addizioni, si ritiene che l'atto amministrativo sia sufficiente ed idoneo allo scopo.

Considerata l'utilità della proposta e l'assenza di spesa, si confida che sulla stessa possano convergere i voti dell'intero Consiglio regionale.

DE AGOSTINI

Articolo unico

L'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre e ad emanare il testo unico concernente lo stato giuridico ed economico del personale della Regione Friuli - Venezia Giulia.

Il Movimento Friuli è contrario all'attuale assetto degli uffici regionali

BUROCRAZIA REGIONALE TUTTI I VANTAGGI A TRIESTE

Tutti e quattro i dipartimenti nel capoluogo giuliano

La L.R. 1 marzo 1988 n.7 (ordinamento ed organizzazione dell'amministrazione regionale) ha portato come importante novità l'istituzione dei dipartimenti al fine di attuare un idoneo coordinamento delle attività e degli interventi regionali e di valorizzare il momento della collegialità operativa (art.33). I dipartimenti costituiscono le aggregazioni orizzontali per grandi linee di intervento, delle strutture organizzative dell'amministrazione regionale, cui spetta di realizzare l'integrazione interdisciplinare. Le strutture organizzative nel dipartimento coordinano, in posizione di equidistanza, l'azione amministrativa di competenza delle strutture medesime. Questo è politichese.

Ma veniamo alla sostanza: i dipartimenti sono quattro: a) dipartimento degli affari istituzionali; b) dipartimento per il territorio e l'ambiente; c) dipartimento per i servizi sociali; d) dipartimento per le attività economico-produttive. Nell'ambito di ciascun dipartimento è istituito un comitato dipartimentale composto dal presidente della giunta e dagli assessori competenti ed inoltre dai direttori regionali interessati. Ebbene, tutti e quattro i dipartimenti hanno sede a Trieste. Questa è un'altra conferma che la legge sulla perestroika della regione Friuli-V.G. ha avvantaggiato solo Trieste a danno di tutto il Friuli.

Perchè questo secondo numero dedicato ai dipendenti regionali

L'iniziativa di Friuli d'oggi di pubblicare un numero straordinario dedicato ai dipendenti regionali ed all'azione del Movimento Friuli per un miglioramento dell'amministrazione del Friuli-V.G. (il n.5 di quest'anno) ha trovato interesse e consensi.

Ci è giunta in redazione una fita serie di telefonate di rallegramenti e di sprone a prendere in considerazione altri problemi della categoria e ad illustrare altre iniziative del M.F. per portare anche da noi quella trasparenza ora invocata dappertutto.

Definitività dei provvisori I direttori F.F. siano a rotazione

Sono già trascorsi più di due anni da quando la giunta regionale ha conferito a più di 45 funzionari le funzioni superiori di direttore di servizio, con un potere discrezionale che sconfinava nell'arbitrio (in molti casi). Poiché questa situazione durerà ancora per molti anni, non essendo possibile la copertura in tempi brevi dei posti vacanti con i titolari, riteniamo che sarebbe opportuno che le funzioni superiori siano date a rotazione fra gli altri funzionari che non le hanno mai avute.

Avremmo i seguenti vantaggi: - l'indennità di 500.000 lire mensili potrebbero essere percepite da un numero maggiore di funzionari;

- tutti avrebbero quell'indennità pensionabile (come vuole ora il disegno di legge della giunta); - tutti i funzionari farebbero l'esperienza della direzione di un servizio;

- la giunta regionale dimostrerebbe di non avere parzialità nella gestione dell'apparato.

Aderite al



STRANEZZE NEI CONCORSI INTERNI:

Per diventare dirigente non occorrono esami, per fare il coadiutore si

Attualmente presso l'Amministrazione regionale, per l'accesso ai vertici burocratici (direttore regionale e dirigente) non occorrono esami, ma basta essere graditi: i primi con la nomina scelta, i secondi col concorso per titoli, dove prevale un giudizio soggettivo.

Per essere invece promossi alle qualifiche inferiori, cioè a coadiutore, segretario, consigliere e funzionario, bisogna sostenere un concorso per esami (sia pure ridotti ad un colloquio). Già l'altra volta abbiamo criticato questo sistema giudicando il colloquio un vaglio che lascia troppo adito all'arbitrio della commissione, senza che si possa tener conto né dei titoli di studio né dell'anzianità di servizio. Questa differenza comporta che il personale delle qualifiche fino a consigliere, per accedere alla qualifica superiore, deve studiare; stranamente questo non è richiesto per coloro che devono assumersi le maggiori responsabilità.

E' una diversità di trattamento che a prima vista appare iniqua. A questo punto si è inserita l'a-

zione prelettorale del P.S.I. che ha presentato una proposta di legge perché anche le altre qualifiche godano della situazione (assenza di esami) dei dipendenti che aspirano alla promozione a dirigente. Questa proposta ha suscitato le proteste della Cgil per due ordini di motivi: uno, che i bandi sono già in corso; due che la materia è oggetto di trattativa sindacale.

La nostra soluzione sta nel mezzo: nel senso che vanno bene i concorsi interni per titoli fino a funzionario, purché si valuti adeguatamente servizio e titoli di studio ed a condizione che il giudizio o rapporto del superiore non costituisca (come è avvenuto nell'applicazione dell'art.172, L.R. n.53/1981) un parametro decisivo, assorbendo più del 70% dei punti. La misura equa, a nostro avviso, non dovrebbe superare il terzo dei punti a disposizione. Per la promozione a dirigente dovrebbe esserci il concorso per esami, perché i dirigenti devono essere preparati sotto ogni profilo.

Nostra indagine nel Consiglio di amministrazione del personale Dominano parzialità ed immobilità

Già l'altra volta abbiamo parlato del Consiglio di amministrazione del personale recentemente approvato dando i nomi dei componenti.

Vogliamo ora dare uno sguardo al passato pubblicando la composizione di tutti i consigli dalla prima presidenza Berzanti all'ultima presidenza Biasutti. Come facilmente i lettori potranno rendersi conto, i punti fissi e caratteristici sono i seguenti.

A prima vista, i cambiamenti sono pochi. Vi sono alcuni nomi importanti che rimangono in quasi tutti i consigli di amministrazione, superando in stabilità gli stessi politici, che, come nella nostra regione hanno una lunga vita attiva ed una stabilità eccezionale: infatti in 25 anni di vita della Regione vi sono

stati tre soli presidenti e tre soli segretari generali.

I nomi prediletti dal Palazzo sono Bernes (sempre presente, prima come ragioniere generale e poi come segretario generale), Pisa (prima come sindacalista e poi come ragioniere generale, 20 anni), Santin (per 14 anni), Faldon (14 anni), Babille (14 anni), Tringale 10, come Roncone e Querini, Angeli 9, Pirona 5.

I lettori potranno vedere da soli come anche per gli altri nomi anche quelli dei sindacalisti vi sia una ricorrenza per più periodi che contrasta con la volontà espressa della legge di dar luogo ad una rotazione di rappresentanti in tutti i settori regionali interessati, sia tra i direttori sia tra i rappresentanti del personale: e per gli uni e per gli altri l'amministrazione e il

sindacato avevano abbondanza di scelte. Evidentemente la politica regionale è stata nel senso di mantenere quanto più possibile le stesse persone in questa struttura chiave della vita regionale. Queste persone sono, tra l'altro, in grandissima maggioranza, triestine e neppure questa è una circostanza casuale. Ricollegandoci all'interrogazione già pubblicata sulla segretezza della composizione del consiglio di amministrazione, c'è da osservare che contro l'attuale silenzio, negli anni passati, l'amministrazione dava notizia della composizione di questo organo anche sull'Annuario regionale (fino al 1975); ora, mentre in U.R.S.S. fanno la giasnost, qui da noi si fa buio.

ROBOSPIERRE

Decr. 24-10-68 n. 5596

Alfredo BERZANTI - pres. giunta
Giacomo LUCHINI - segr. gen. g.
Oreste PIEROTTI - segr. gen. c.
Paolo BERNES - ragion. gen.
Luigi GROSSI - sost. dal 4-70
da Franc. UDINA - dir. ff. 5 pers.
Egidio BABILLE - sost. dal 2-71
da Franco RICCHETTI - dir. ff. sagom
Gaspere PACIA - avv. d. Reg.
Attilio FALDON - dir. reg. ee. ll.
Saverio PAPARO - dir. reg. tur.
Gaetano COLA - dir. reg. ll. pp.
Angelo ANGELI - dir. reg. agric.
Riccardo QUERINI - dirett. c. f. r.

D. n. 1348 del 23-4-1971

Alfredo BERZANTI - pres. giunta
Giacomo LUCHINI - segr. gen. g.
Oreste PIEROTTI - sost. dal 1-73
da Angelo FABRIS - segr. gen. c.
Paolo BERNES - ragion. gen.
Franco RICCHETTI - dir. ff. sagom
Francesco UDINA - sost. dal 10-72
da Elevisia ILLIORI - dir. ff. 5 pers.
Riccardo QUERINI - direttore c. f. r.
Gaspere PACIA - scelto dalla G.
Attilio FALDON - dir. reg. ee. ll.
Saverio PAPARO - dir. reg. tur.
Gaetano COLA - dir. reg. ll. pp.
Angelo ANGELI - dir. reg. agric.

D. n. 4043 del 9-10-1973

Antonio COMELLI + pres. giunta
Saverio PAPARO - segr. gen. G.
Angelo FABRIS - segr. gen. C.
Paolo BERNES - ragion. gen.
Franco RICCHETTI - dir. sagom.
Elevisia ILLIORI - dir. s. pers.
Riccardo QUERINI - direttore cfr
Mario PIRONA - sost. poi da
Egidio BABILLE - dir. reg. istr.
Rolando CIAN - dir. reg. pian.
Attilio FALDON - dir. reg. ee. ll.
Angelo ANGELI - dir. reg. agric.

Luciano PELOSO - dir. sez. - Cgil
Vittorio PISA - dir. sez. - Uil
Ennio REGGENTE - segr. - Cisl
Livio DON - geom. - Cisl
Adel. LORENZINI - ragion. - Cisl

Attilio CIAN - dir. sez. - Cisl
Livio DON - geom. - Cisl
Dario SANTIN - consigl. - Cisl
Vittorio PISA - dir. serv. Uil
Renata DABINOVIC - dir. serv. Cgil

Aldo BARBINA - ispett. - Cisl
Livio DON - geom. - Cisl
Bruno LONGO - geom. - Cisl
Claudio RUGGIER - segr. - Uil
Mario BERNONI - d. sez. - Cgil

Decr. n. 879 del 7-7-1976

COMELLI o TRIPANI - pres. o ass.
Paolo BERNES - segr. gen. g.
Angelo FABRIS - segr. gen. c.
Vittorio PISA - ragion. gen.
Renata DABINOVIC - avv. d. Reg.
Angelo ANGELI - sostit. poi da
Giuseppe PASCOLINI - dir. reg. agr.
Giovanni SANTILLI - dir. reg. i. s.
Mario PIRONA - dir. reg. istr.
Carlo GARRA - dir. reg. ll. pp.
Mario MOFFA - dir. reg. lav.

D. n. 456 del 20-2-1979 e n. 58 del 22-2-1980

COMELLI o COLONI - presid. g. r. o ass.
Paolo BERNES - segr. gen. g.
Paolo QUARANTOTTO - vice-segr. gen. cons.
Vittorio PISA - ragion. gener.
Renata DABINOVIC - Ricard. QUERINI d. r. for.
Giuseppe PASCOLINI - Attilio FALDON d. r. ee. ll.
Giovanni RONCONI - d. r. serv. a.
Mario PIRONA - Alberto PASTORINI d. r. ind. com.
Carlo GARRA - Gioachino TRINGALE d. r. turismo
Giuliano de COLLE - Egidio BABILLE d. r. pian. bil.

Mario SALA - segr. - Cisl
Dario SANTIN - dir. reg. - Cisl
Sergio ROSSO - mar. - Cisl
Aldo BARBINA - dir. reg. - Cisl
Letterio FOBERT - comm. - Uil
Mario BERNONI - cons. - Cgil

Dario SANTIN - Cisl
Sergio ROSSO - Cisl
Franco BOSIO - Cisl
Ercolo CARLETTI - Cgil
Letterio FOBERT - Uil
Dora DOBRAVEC-BAIT - Cgil

D. n. 265 del 20-10-1981

COMELLI o COLONI/RINALDI/NODARI
Paolo BERNES - segr. gener. giunta
Paolo QUARANTOTTO - segr. gener. cons.
Vittorio PISA - ragioniere generale
Riccardo QUERINI - dir. reg. foreste
Attilio FALDON - dir. reg. enti locali
Giovanni RONCONI - dir. reg. serv. amm.
Alberto PASTORINI - dir. reg. ind. e art.
Gioachino TRINGALE - dir. reg. tur. e comm.
Egidio BABILLE - dir. reg. pian. e bil.
effettivi
Aldo TARLAO - Franco BOSIO - Cisl
Dario SANTIN - Renato FUSCO - Cisl
Giorgio TESSAROLO - Maurizio MILANESE - Cisl
Lucio ALBRIZIO - Italo GALAVERNA - Cgil
Ercolo CARLETTI - Saverio MERZLIAK - Cgil
Roberto CHICCO - Ezio MUSI, sost. dal - Uil
11-82 da Rod. MEDEOT

D. n. 5 dell'8-1-1986

BIASUTTI o NODARI/BRAIDA pres. o ass.
Paolo BERNES - segr. gener. giunta
Paolo QUARANTOTTO - segr. gener. cons.
Vittorio PISA - ragioniere generale
Giuseppe PASCOLINI - dir. reg. agricoltura
Silvio DE PAOLI - dir. reg. igiene e san.
Giovanni RONCONI - dir. reg. serv. amm.
Elio PALMIERI - dir. reg. lav. ass. soc.
Gioachino TRINGALE - dir. reg. comm. e tur.
Egidio BABILLE - dir. reg. bil. e progr.
effettivi
Franco BOSIO - Gianfranco CULOT - Cisl
Giovanni MARASSI - Giorgio TESSAROLO - Cisl
Dario SANTIN - Renato FUSCO - Cisl
Lucio ALBRIZIO - Luciano PELOSO - Cgil
Enrico MARINELLI - Ercolo CARLETTI - Cgil
Ezio MUSI - Mauro LANZI - Uil

Perchè non si pubblica più l'elenco del personale?

Il consigliere regionale De Agostini aveva presentato un'interrogazione sull'argomento. Ecco il testo:

Il sottoscritto consigliere regionale del M.F. interroga l'Assessore al personale per conoscere per quali motivi l'A.R. non pubblichi più i ruoli di anzianità dei propri dipendenti. L'ultimo ruolo pubblicato, infatti, è quello del 1° gennaio 1980 (D.P.G.R. 26-8-1981, in B.U.R., parte IV, del 16 marzo 1983).

Con l'occasione fa presente che l'artic. 55 del D.P.R. 10-1-1957, n.3, riguardante lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, al V co., espressamente stabilisce che "ciascuna amministrazione deve pubblicare a

stampa, nel mese di marzo di ogni anno, i ruoli di anzianità dei propri dipendenti, secondo la situazione al 1° gennaio, dandone avviso nel proprio bollettino ufficiale".

Trattasi di una pubblicazione importante che dovrebbe essere obbligatoria per la Regione in virtù del rinvio operato dall'art. 1 della L.R. 31-8-1981, n.53, che recita: "Lo Stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale sono regolati dalle norme contenute nella presente legge; per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa per gli impiegati dello Stato".

L'assessore al personale, in data 15 giugno 1987 ha così risposto:

In riferimento all'interrogazione con richiesta di risposta scritta presentata dal Consigliere De Agostini e relativa all'oggetto, si comunica quanto segue:

La legge regionale 28 marzo 1968, n° 21 sullo stato giuridico e trattamento economico del personale regionale, faceva rinvio pressoché integrale alla normativa statale, apportando solo talune modificazioni di adattamento alla situazione regionale. Tale legge aveva dettato, all'art. 63, una disposizione particolare in materia di ruoli di anzianità, a modifica dell'art. 55 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n° 3, che stabiliva ai fini della determinazione dell'ordine di ruolo la priorità della decorrenza dell'inquadramento nei ruoli regionali rispetto a quello dell'anzianità della qualifica.

L.R. 31 agosto 1981, n° 53 ha, invece, regolamentato pressoché interamente la materia dello stato giuridico e del trattamento economico del personale del ruolo unico regionale. Col riferimento dell'art. 1 di detta Legge alla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato per quanto non previsto, si è inteso recepire integralmente qualche istituto fondamentale quale quello della responsabilità dell'impiegato verso l'Amministrazione e verso terzi.

Non è stata più riprodotta nella l.r. 53/1981 la citata disposizione della l.r. 21/1968 che era intesa a rendere amalgamabile nei ruoli di anzianità tutto il personale regionale, che aveva le più varie provenienze e le cui decorrenze delle immissioni nei ruoli per chiamata diretta, assunzione per concorso, a seguito di trasferimenti da enti pubblici soppressi od inquadramenti a seguito di assunzione in posizione di comando, erano le più varie.

Tale significativa omissione, certamente non dovuta a distrazione, era da mettere in relazione alla sopravvenuta perdita di importanza della pubblicazione dei ruoli di anzianità in relazione alla soppressione delle carriere ed all'adozione delle qualifiche funzionali con conseguente eliminazione della progressione mediante scrutinio per merito comparativo e per merito assoluto, in cui la posizione nel ruolo aveva un peso importante, a volte determinante.


E nei concorsi regionali per titoli per il passaggio di qualifica funzionale, previsti in via transitoria dagli artt. 20 e seguenti della L.R. 14 giugno 1983, n° 54 ed in via normale per il passaggio alla qualifica di dirigente, la posizione nel ruolo è stata del tutto ininfluente.

Al fine di dare ai possibili candidati dei concorsi per titoli la possibilità di verificare l'esattezza dei dati che li riguardavano, l'Amministrazione ha stampato, all'occasione, dei tabulati riportanti le anzianità di servizio distinte per le varie qualifiche rivestite mettendoli a disposizione degli interessati. Per gli eventuali casi in avvenire sarà seguita la medesima procedura.

Distinti saluti.

Trieste, 15 giugno 1987

- prof. Pio Nodari -



La risposta dell'ex assessore Nodari è chiaramente insoddisfacenti per i seguenti motivi:

1) La pubblicazione dei ruoli avviene nell'Amministrazione statale anche dopo la soppressione delle carriere e l'istituzione delle qualifiche funzionali.
2) La pubblicazione non serve soltanto per i concorsi dove era valutata l'anzianità, tanto è vero che nella pubblicazione ri-

sultavano anche le posizioni apicali non suscettibili di promozione.

3) Anche nel nuovo sistema il dipendente ha la necessità di conoscere qual è la posizione dei suoi potenziali concorrenti di cui ignora esistenza, età, titoli di studio, servizi, e soprattutto specializzazione. Tutti elementi decisivi perché possa farsi

un'idea delle possibilità di promozione e non solo, come vuole l'Amministrazione regionale, nell'occasione dei concorsi per titoli.

4) Se il diverso comportamento dell'Amministrazione trae fondamento nella L.R. 31 agosto 1981 n. 53, quanto meno per il 1° gennaio 1981 la pubblicazione dell'elenco era un atto obbligatorio.

5) Che se poi il nuovo regime della soppressione delle carriere è stato introdotto con la legge regionale n. 48 del 1975, e non come dice l'ex assessore, con la L.R. n. 53/1981, non si capisce perché la pubblicazione dei ruoli sia continuata fino al 1980.

Dopo la risposta ci siamo convinti che la pubblicazione è necessaria. Per questo motivo presenteremo un'apposita proposta di legge.

Intanto, però, dopo la nostra interrogazione e la risposta così insoddisfacente dell'ex assessore Nodari, abbiamo visto come l'Amministrazione abbia di fatto dovuto darci ragione se "per aderire ad analoghe richieste di vari dipendenti" (vorremmo sapere chi sono questi influenti dipendenti regionali) ha deciso di pubblicare, per la prima volta negli ultimi 7 anni, un

elenco di dipendenti regionali e di metterlo a disposizione del personale degli uffici. L'aggiornamento è al 28 ottobre 1987.

La pubblicazione è riduttiva rispetto ai ruoli tradizionali, ma poiché nella stessa lettera del segretario generale del 10 novembre 1987 si fa riserva di inviare, non appena possibile, un tabulato contenente anche altre indicazioni, non disperiamo che si possa ritornare a fare gli elenchi come una volta.

In particolare, sulla pubblicazione della segreteria generale, abbiamo rilevato le seguenti carenze ed omissioni:

- per i direttori regionali non è indicata la decorrenza dell'incarico;
- fra i direttori regionali non è indicato quello delle foreste, che è un ispettore forestale;
- manca la data di nascita dei dipendenti, quella di assunzione; non c'è l'ordine di anzianità, molto più utile di quello alfabetico.

Peraltro, novità utile, sono elencati anche i dipendenti non di ruolo e comandati.

Dagli elenchi del personale del 28 ottobre 1987, abbiamo ricavato le tabelle che pubblichiamo e che, riteniamo, interesseranno i lettori.

DALL'ELENCO UFFICIALE DEL PERSONALE REGIONALE DEL 28 OTTOBRE 1987

	Trieste	Gorizia	Pordenone	Udine	totale
direttori regionali					
giur.-ammin.-legale	16	-	-	1	17
agronomo	1	-	-	1	2
finanz.-cont.-econ.	2	-	-	-	2
forestale	-	-	-	1	1
urbanista	2	-	-	-	2
	21	-	-	3	24
dirigenti					
giur.-ammin.-legale	29	2	-	13	44
programm.-statist.	4	-	-	-	4
finanz.-cont.-econ.	4	-	-	2	6
agronomo	1	2	-	5	8
ispettore forestale	-	-	1	8	9
urbanista	2	-	-	1	3
ingegnere	7	1	1	4	13
geologo	1	-	-	-	1
medico	2	-	-	-	2
veterinario	2	-	-	-	2
	52	5	2	33	92
funzionari					
giur.-ammin.-legale	54	4	4	26	88
programm.-statist.	5	-	-	2	7
finanz.-cont.-econ.	9	6	-	5	20
didattico	3	2	2	2	9
agronomo	2	4	2	16	24
ispettore forestale	1	1	-	10	12
urbanista	5	-	1	3	9
ingegnere	3	-	1	3	7
medico	1	-	-	-	1
veterinario	-	-	-	1	1
	83	17	10	68	178
consiglieri					
giur.-ammin.-legale	102	11	12	49	174
programm.-statist.	12	-	-	-	12
finanz.-cont.-econ.	27	2	-	19	48
didattico	41	6	10	8	65
traduttore	1	-	-	-	1
agronomo	1	3	2	10	16
ispettore forestale	1	-	2	6	9
geologo	6	-	-	1	7
urbanista	5	-	-	4	9
ingegnere	10	-	1	3	14
tavolare	11	9	-	5	25
agrarario	1	4	1	18	26
forestale	-	-	1	2	3
tecnico	24	9	7	21	62
	242	44	36	146	468
segretari					
amministrativo	256	27	27	142	452
contabile	77	8	4	35	124
conserv.-tavolare	5	2	-	1	8
stenodattilografista	9	-	-	-	9
didattico	40	44	44	36	164
traduttore	1	-	-	-	1
geomtra.-disegnata.	45	17	13	74	149
agrarario	5	11	5	47	68
tecnico	6	1	-	8	15
	444	110	93	343	990

coadiutori					
amministrativo	101	34	22	70	227
dattilografista	239	38	18	97	392
tecnico	46	10	6	20	82
	386	82	46	187	701
agenti tecnici					
zootecn.-for.-ittico	4	4	3	17	28
agente qualificato	26	2	-	8	36
artista	40	10	7	26	83
	70	16	10	51	157
commessi					
marescialli for.e itt.	103	21	17	37	178
guardie for. e itt.	2	6	12	71	91
	19	11	38	93	161
	1.422	312	264	1.032	3.030
ruolo ad esaurim.					
consigliere	1	-	-	-	1
segretario	4	1	-	1	6
coadiutore	7	-	-	-	7
agente tecnico	3	1	-	-	4
commesso	9	1	-	-	10
	24	3	-	1	28
giornalisti					
dirigenti d'azienda	7	-	1	2	10
	2	-	-	-	2
personale alberghiero a tempo indeterminato					
	30	-	-	-	30
personale a tempo determinato					
	9	-	-	7	16
in posiz. di comando					
	17	-	-	9	26
totale	1.511	315	265	1.051	3.142
%	48,1	10,0	8,4	33,5	100,0

COMANDATI	UFFICIO DI ROMA	
dirigenti	3	2
funzionari	1	-
consiglieri	6	2
segretari	9	3
coadiutori	6	8
agenti tecnici	14	2
commessi	2	1
	41	18

TOTALE DIPENDENTI REGIONALI AL 28 OTT. 1987 . . . 3.201

PROVINCIA	popolazione al 31-12-86	dipendenti regionali	abitanti per dipend.
Trieste	269.878	1.511	178,6
Gorizia	141.213	315	448,3
Pordenone	276.109	265	1.041,9
Udine	527.318	1.051	501,7
totale Fr.-V.G.	1.214.518	3.142	386,5

E' evidenti il beneficio che la Regione ha portato agli abitanti di Trieste: un triestino su 178,6 (compresi vecchi e bambini) è dipendente regionale, di fronte ad una media regionale di uno su 386,5. A Pordenone, addirittura, solo un residente su 1.041,9 è regionale.

COLLAUDARE È BELLO E CONVENIENTE

GRUPPI DI STAFF= DIRIGENTI SENZA SERVIZIO MA CON INDENNITA' (L.R. 1 marzo 1988, n.7)

- art. 8 4 dirigenti (Segret. Consiglio)
- art. 45 2 dirigenti (Ufficio di Gabin.)
- art. 56 4 dirigenti (Segret. Giunta)
- art. 64 4 dirigenti (Ufficio legale)
- art. 70 3 dirigenti (Ufficio di piano)
- art. 123 4 dirigenti alle D.P.serv.tecn.
- art. 135 3 dirigenti (Protez. civile)

DIRETTORI REGIONALI SENZA DIREZIONE PER SPECIALI SERVIZI (art. 3 L.R.n. 8/88)

- 1 unità al Consiglio regionale
- 3 unità alla Segreteria della Giunta

Totale: su 28 posti: 25 a Trieste
1 a Gorizia
1 a Udine
1 a Pordenone

CHI VUOLE CHE I DIRIGENTI DIRIGANO?

Il lavoro straordinario è sottoposto a limitazioni varie. Prima di tutto la legge pone il limite massimo, secondariamente, l'Amministrazione, nei suoi poteri di organizzazione, lo limita ulteriormente. Fatto sta che nella gran parte degli uffici la media autorizzabile va dalle 5 alle 7 ore al mese per dipendente. Ebbene nonostante queste limitazioni, i dirigenti non sono titolari del potere di autorizzare un dipendente a svolgere, neppure un'ora di lavoro straordinario, anche se già preventivamente stabilito tanto dalla Segreteria generale che dal Direttore regionale. I direttori di servizio possono firmare contratti fino a 300 milioni, ma non possono autorizzare (senza delega del direttore regionale) i propri dipendenti a fare lo straordinario. Chi vuole che i dirigenti non dirigano?

Consigli organizzativi promozioni, interessi e controinteressi

Problema che si presenta in questo periodo è questo: nei Consigli Organizzativi (siddetti C.O.B., termine anteguano, forse, dei futuri Co.Bas.) i funzionari facenti funzioni superiori (e quindi partecipanti di diritto ai Consigli) e gli altri dipendenti regionali possono essere presenti quando si discute del giudizio espresso dai direttori regionali al fine della promozione? Il problema è rilevante perché è principio generale che gli interessati ad un certo argomento devono astenersi dal partecipare alla discussione, ma non devono neppure partecipare alla discussione che riguarda i controinteressati. Insomma durante la votazione dei giudizi per le promozioni a dirigente dovrebbero astenersi (assentandosi) tanto gli interessati che i controinteressati, cioè tutti i funzionari dovrebbero essere fuori della seduta.



FRIULI D'OGGI
 Iscr. al Trib. di Udine n. 195 del 20.4.1988
 Dir. Responsabile MARCO DE AGOSTINI
 Redazione Amministrazione
 Via Roma, 9
 33019 TRICESIMO (UD)
 tel. (0432) 851828
 Contributo annuo al giornale L. 20.000
 estero L. 30.000
 Sostentori L. 50.000
 Versamento su c.c.p. n. 10851335
 Friuli d'oggi
 v. Roma, 9
 33019 TRICESIMO
 Stampa: GELFIRE F1130-18

Compensi extra: ingiustificata disparità fra i dipendenti regionali

Purtroppo soltanto a chi è dentro alle questioni del personale capita di conoscere le sperequazioni che sussistono tra i diversi settori dell'Amministrazione regionale e che la maggioranza dei cittadini ignora.

Prendiamo ad esempio la recente legge n.24 del 28 agosto 1987 (il fatto che sia recente è un'aggravante) che disciplina i compensi ai componenti le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale delle U.S.L. Tra questi componenti vi sono dei dipendenti regionali che vengono a beneficiare di indennità tra le più elevate nel campo della normativa concorsuale. Si va da compensi di 200.000 lire a 600.000, salvo ulteriori aumenti

in considerazione del numero dei candidati. Inoltre, è stabilito per legge un altro vantaggio: i dipendenti della direzione regionale dell'igiene e sanità che partecipano alle commissioni d'esame lo possono fare in orario di ufficio senza alcun obbligo di recuperare il tempo sottratto alla normale attività.

Non così per gli altri dipendenti regionali componenti commissioni esaminatrici di concorsi pubblici per l'assunzione di personale nel settore degli enti locali.

Infatti, questi ultimi, oltre ad avere un compenso infimo (addirittura ridicolo) sono obbligati a recuperare il tempo speso.

Quindi a parità di lavoro c'è una disparità iniqua di tratta-

mento. Bisognerebbe procedere come la regione Emilia-Romagna, che, con L.R. n.44 dell'11 dicembre 1986, ha disciplinato con uguale compenso l'attività di tutti i membri delle commissioni esaminatrici per l'accesso agli impieghi della regione.

A questo punto, ci impegnamo a presentare una proposta di legge che valga a mettere ordine e giustizia in questo delicato settore. Dovranno avere uguali compensi ed essere considerati in orario d'ufficio, i dipendenti della direzione degli enti locali, quelli della sanità, quelli del turismo, quelli del commercio, quelli dell'industria, quelli dell'agricoltura nei rispettivi ambiti di competenza.

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1987, n. 24.

Disciplina dei compensi ai componenti le Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale delle Unità sanitarie locali.

Art. 1

1. Sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 6, ultimo comma, del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, concernente «Normativa concorsuale del personale delle Unità sanitarie locali, in applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761», i compensi spettanti al Presidente, ai componenti ed al segretario delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici dei pubblici concorsi per titoli ed esami per l'assunzione di personale presso le Unità sanitarie locali del Friuli-Venezia Giulia, indetti ai sensi del decreto ministeriale medesimo, sono disciplinati dalle disposizioni che seguono.

Art. 2

1. La misura del compenso lordo da corrispondere, ai sensi del precedente articolo 1, è stabilita come segue:

- lire 600.000 per i concorsi a posti di personale laureato di posizione funzionale apicale;
- lire 500.000 per i concorsi a posti di personale laureato, esclusi quelli della posizione funzionale apicale;
- lire 300.000 per i concorsi a posti di personale non laureato, esclusi quelli di cui al successivo punto d);
- lire 200.000 per i concorsi a posti di personale addetto a mansioni elementari.

2. Quando i candidati presenti alla prima prova d'esame siano in numero superiore a 100 ma inferiori a 200, i compensi di cui al comma n. 1 sono integrati con l'ulteriore importo lordo di lire 100.000; quando siano superiori a 200 ma inferiori a 300, l'importo integrativo è di lire 200.000; quando superino comunque le 300 unità l'importo integrativo è di lire 300.000.

3. Qualora vengano costituite le sottocommissioni previste dall'articolo 6, settimo comma, del citato decreto ministeriale 30 gennaio 1982, la determinazione del numero dei candidati ai fini della corrispondenza dell'importo integrativo è fatta con riferimento al numero dei candidati assegnati alla sottocommissione.

4. In caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle commissioni esaminatrici, il compenso, così come determinato ai precedenti commi, è corrisposto al sostituto in maniera proporzionale al numero delle sedute alle quali ha partecipato.

5. I compensi di cui al presente articolo sono remunerativi della prestazione resa e quindi non si dà luogo al pagamento di eventuali ore per lavoro straordinario.

6. In aggiunta ai compensi qui considerati, ai soggetti di cui all'articolo 1 competono, altresì, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta, secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 3

1. Le prestazioni rese dai soggetti di cui all'articolo 1 nell'espletamento delle procedure concorsuali relative, sono da considerarsi a tutti gli effetti come attività di servizio ed i compensi da corrispondere per le

stesse si configurano quali erogazioni aggiuntive al rispettivo trattamento economico.

2. Le prestazioni rese dai soggetti di cui all'articolo 9, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, nell'espletamento delle procedure suindicate sono da considerarsi, altresì, come attività di servizio e sono equiparate, a tal fine, ai permessi previsti dall'articolo 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1986, n. 44.

Disciplina dei compensi spettanti ai membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso agli impieghi della regione Emilia-Romagna.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 148 del 15 dicembre 1986)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

11. Ai segretari e ai componenti le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici regionali, istituite a norma dell'art. 7 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, concernente «Norme per l'accesso agli impieghi della Regione e per il conferimento di incarichi professionali», sono attribuiti i compensi fissati rispettivamente nella misura di:

- L. 400.000, per l'espletamento di concorsi di accesso ad impieghi delle qualifiche funzionali dirigenziali;
- L. 500.000, per l'espletamento di concorsi di accesso ad impieghi delle due qualifiche funzionali che precedono immediatamente quelle dirigenziali;
- L. 300.000, per l'espletamento di concorsi di accesso ad impieghi delle restanti qualifiche funzionali.

2. I compensi, come determinati nella misura indicata nel precedente comma, sono elevati:

- di L. 100.000, qualora il numero dei candidati assegnati alla commissione è, ove istituite alle sottocommissioni, sia superiore a ventotto e inferiore a duecento;
- di L. 200.000, qualora il numero sia superiore a duecento e inferiore a trecento;
- di L. 300.000, qualora il numero sia superiore a trecento.

3. Ai segretari e membri delle commissioni esaminatrici che siano in rapporto di servizio con l'amministrazione regionale, i compensi previsti nei precedenti commi sono corrisposti purché l'espletamento del relativo incarico sia effettuato al di fuori dell'orario di lavoro e questo risulti da apposita certificazione del servizio del personale.

4. Nel secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 18 maggio 1985, n. 8, concernente modificazioni alle leggi regionali 15 dicembre 1977, n. 49 e 21 agosto 1981, n. 21, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti gli organi collegiali, sono soppresse le parole «e le commissioni di concorso» dopo le seguenti «...sezioni decentrate di esso».

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1986, n. 41.

Commissioni esaminatrici dei concorsi di esame per l'assunzione del personale del servizio sanitario. Norme provvisorie per i compensi spettanti ai componenti.

Chi saranno i vincitori del concorso a dirigente?

Ecco i 42 servizi attualmente scoperti ed a cui sono preposti funzionari. Come i lettori noteranno, la Direzione più scoperta è quella dell'agricoltura (con 5 Servizi liberi).

Non hanno Servizi liberi: il Commercio e turismo, la Viabilità, la Ragioneria, il Bilancio e l'Assistenza sociale.

Servizi scoperti	funzionari preposti
CONSIGLIO REGIONALE	
S. amministrativo	dott. Guido Derni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA	
S. affari della Giunta	cav. Italo D'Achille
S. affari generali, org. e met.	n.n.
UFFICIO LEGISLATIVO E L.	
S. Affari legali	dott. Renato Fusco
DIR. REG. FORESTE	
S. per le progettazioni	dott. Enrico Marinelli
D. R. PER LA PROTEZIONE CIVILE	
S. coordinamento operativo	ing. Claudio Svava
S. amministrativo-contabile	rag. Vittorio Pasquin
UFFICIO AFFARI COMUNITARI	
S. per i rapporti esterni	dott. Giovanni Mazzolini
SEGRETERIA GEN. STRAORDINARIA	
U. O. affari generali e consul.	geom. Salvatore Averna
U. O. ricorsi e collegamento	Michele Giudice
U. O. generale di gestione	dott. Gianfranco Colonnello
U. O. tecnica	arch. Livio Pinat
D. R. IGIENE E SANITA'	
S. interventi speciali socio-s.	dott. Giorgio Drabeni
S. personale delle U.S.L.	dott. Livia Visal Albrizio
D. R. SERVIZI AMMINISTRATIVI	
S. demanio e patrimonio	dott. Bruno Petracco
S. provveditorato	rag. Giannino Ciuffarin
D. R. ISTRUZIONE, F. P. A. B. C.	
S. attività culturali	dott. Nicolò Molea
S. beni culturali	dott. Paolo Zotta
D. R. ARTIGIANATO E COOPERAZIONE	
S. artigianato	dott. Giorgio Tassarolo
D. R. AGRICOLTURA	
S. zootecnia	dott. Antonio Sabbadini
S. cooperazione agricola e c.a.	dott. Luigi De Biasio
S. enti vigilati	dott. Franco Bros
Ispettorato agric. Trieste	dott. Giuseppe Fantina
Ispettorato agric. Pordenone	dott. Flavio Galasso
D. R. INDUSTRIA	
S. ristruttur. aziend. e progr.set	dott. Claudio Calandra
D. R. ENTI LOCALI	
S. ispettivo, elettorale e c. l.	rag. Italo Galaverna
S. istituzioni pubbliche a. b.	Antonio De Wrachien
S. centrale Usl	dott. Aldo Gus
Ufficio prov. di Pordenone	dott. Lauro Zamparo
D. R. LAVORI PUBBLICI	
S. affari ammin. e contabili	dott. Vittorio Zollia
D. R. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	
S. affari amministrativi	dott. Serena Stulle Da Ros
S. pianificazione territoriale	arch. Lucio Saccari
E. S. A.	
S. commerciale	dott. Giuseppe Capurso
AZIENDA FORESTE	
S. tecnico	dott. Italo Paolo Moro
S. affari amministr. e contabili	cav. Mario Santarossa
E. R. S. A.	
S. cooperaz., form. prof., a.a.	dott. Adeodato Ortes
S. segreteria ammin. e finanz.	dott. Flavio Culot
I. R. Fo. P.	
S. tecnico e patrimoniale	geom. Giorgio Bernetti
S. ragioneria e personale	rag. Severino Baf
AGENZIA DEL LAVORO	
S. amministrativo e contabile	dott. Giuliano Rignat
S. programmaz. studi e ricerca	dott. Gualtiero Lonzar

Abbiamo elencato 41 nomi di funzionari con funzioni superiori, ma fra questi chi saranno i vincitori dei due concorsi (per un totale di 19 posti) recentemente banditi dall'amministrazione regionale, per l'accesso alla dirigenza?

ORMAI TUTTI I CONTRATTI DI LAVORO DEL PUBBLICO IMPIEGO RICONOSCONO LA FESTIVITÀ DEL SANTO PATRONO. TUTTI MENO QUELLO DEL FRIULI-V.G.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 settembre 1987, n. 567.

Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle Università, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87.

Art. 12.

Santo Patrono

1. La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva.